



## BANDO “VOUCHER DIGITALI I4.0”

### Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio di Sondrio, nell’ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 maggio 2017 (pubblicato in GURI n. 149 del 28 giugno 2017) che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
  - la diffusione della “**cultura digitale**” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
  - **l’innalzamento della consapevolezza** delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
  - **il sostegno economico alle** iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0<sup>1</sup> implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai PID.
2. Nello specifico, l’iniziativa “Bando Voucher Digitali I4.0”, si rivolge alla totalità delle imprese e risponde ad altrettanti obiettivi specifici tra loro complementari:
  - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, in una logica di filiera produttiva, di aggregazione e condivisione delle tecnologie e attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo;
  - promuovere l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0;
  - stimolare la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.

### Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando, si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), i progetti di innovazione tecnologica I4.0 indirizzati all’introduzione delle tecnologie di cui al comma 2 del presente articolo, presentati secondo quanto specificato all’articolo 7, “Interventi ammissibili”.
2. Le MPMI della provincia di Sondrio di tutti i settori economici (manifatturiero, commercio, servizi e agricoltura) possono accedere agli ambiti tecnologici di innovazione digitale 4.0, riportati nel successivo elenco:
  - Soluzioni per la manifattura avanzata

<sup>1</sup> Il termine “**Impresa 4.0**” o, abbreviato, “**I4.0**” utilizzato di seguito si riferisce agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Bando.

- Manifattura additiva
- Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa dell'ambiente reale e nell'ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
- Simulazione
- Integrazione verticale e orizzontale
- Industrial Internet e IoT
- Cloud
- Cybersicurezza e business continuity
- Big Data e Analytics
- Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time")
- Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.) e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc.)
- Sistemi di e-commerce
- Sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fintech
- Sistemi EDI, electronic data interchange
- Geolocalizzazione
- Tecnologie per l'in-store customer experience
- System integration applicata all'automazione dei processi.

### Articolo 3 – Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessivamente stanziata a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a **€ 122.680,00** interamente a carico della Camera di commercio di Sondrio.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo massimo di **€ 10.000,00<sup>2</sup>**.
4. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR 600/73.
5. La Camera di commercio di Sondrio si riserva la facoltà di:
  - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili,
  - incrementare lo stanziamento e/o rifinanziare il bando;
  - chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse disponibili.

<sup>2</sup> La spesa massima ammissibile è pari a € 14.286

#### Articolo 4 - Soggetti ammissibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (MPMI) come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locale produttiva<sup>3</sup> nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sondrio e in regola con il pagamento del diritto annuale.
2. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese.
3. Le imprese beneficiarie devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
4. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea.
5. Le imprese beneficiarie devono avere assolto gli obblighi contributivi in campo previdenziale ed assicurativo (certificati dal Durc) ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti<sup>4</sup> che al momento della liquidazione del voucher abbiano forniture in essere con la Camera di commercio.
7. I requisiti di cui ai punti da 2 a 5 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher. La Camera di commercio potrà concedere un breve termine, fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi, esclusivamente per la regolarizzazione della posizione ai fini del diritto annuale. La domanda di contributo si intenderà presentata nella data di regolarizzazione.

#### Articolo 5 – Soggetti destinatari dei voucher e caratteristiche dell'agevolazione

1. I voucher sono unitari e concessi all'impresa, la quale deve descrivere il progetto e definire il valore unitario del voucher.

<sup>3</sup> Per sede o unità locale produttiva si intendono localizzazioni aziendali dove viene effettivamente svolta un'attività di produzione o commercializzazione di beni e/o servizi, con presenza di addetti. Sono pertanto di norma escluse le localizzazioni -sedi o unità locali- in cui non viene svolta alcuna attività e non risulta assegnato stabilmente alcun addetto. Tale caratteristica deve essere verificata nei confronti della sede, oppure dell'unità produttiva.

<sup>4</sup> Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

2. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di voucher. In caso di eventuale presentazione di più richieste è tenuta in considerazione solo la prima in ordine cronologico.
3. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.
4. Il contributo è assegnato in funzione delle spese presentate e ritenute ammissibili.

Investimento minimo(*)	Importo contributo massimo
<b>Euro 5.000,00</b>	<b>euro 10.000,00</b>

(\*) *sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza;*

5. L'intensità dell'agevolazione è pari al **70%** delle spese ammissibili.

#### Articolo 6 – Requisiti formali dei fornitori

1. I fornitori dei beni e servizi oggetto della richiesta di contributo devono avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. I fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza oggetto di una o più richieste di contributo non possono essere soggetti beneficiari del presente bando. Inoltre non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che -pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote- facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

#### Articolo 7 – Interventi ammissibili

1. I soggetti ammissibili di cui al precedente articolo 4 possono richiedere un voucher per interventi attinenti alle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia Impresa 4.0. A titolo esemplificativo, il voucher può permettere all'azienda di:
  - misurare la propria maturità digitale (*digital maturity assessment*) ed identificare i propri bisogni di innovazione;
  - ottenere consulenza specialistica relativa all'impiego nella propria realtà produttiva delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2;
  - effettuare investimenti in hardware e software strettamente connessi al progetto di digitalizzazione aziendale 4.0;
  - ricevere formazione specialistica strettamente complementare all'utilizzo delle tecnologie previste all'art. 2, comma 2.

2. La tipologia di spese ammissibili e l'elenco dei fornitori abilitati nell'ambito del presente bando sono riportati ai successivi articoli 9 e 10.

### Articolo 8 – Normativa europea di riferimento

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in forma di sovvenzione diretta sulla base del:
  - **Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
  - **Regolamento (UE) n.1408/2013 del 18 dicembre 2013** come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).
2. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4 dei Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. Il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante i contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio finanziario in corso, nonché che l'impresa non rientra nei casi di esclusione sopra indicati.

### Articolo 9 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa relative ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 comma 2 del presente Bando:
  - a) **Consulenza** erogata direttamente da un fornitore principale dei servizi tra quelli elencati al successivo articolo 10;
  - b) **Formazione** erogata direttamente da un fornitore principale dei servizi tra quelli elencati al successivo articolo 10 o tramite soggetto individuato dal fornitore principale stesso (in tal caso tale soggetto deve essere specificato in domanda), riguardante una o più tecnologie tra quelle previste dall'art. 2, comma 2, nel limite del 30% del totale della spesa ammissibile;
  - c) **Investimenti** in attrezzature tecnologiche nuove e programmi informatici<sup>5</sup> necessari alla realizzazione dell'intervento e funzionali all'acquisizione delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, nel limite massimo del 50% del totale della spesa ammissibile.
2. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
  - assistenza per acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);

---

<sup>5</sup> Spese di acquisto e licenze d'uso.

- in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
  - formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2 del presente Bando, si riferisce l'intervento ed il preventivo di spesa riportante la ragione sociale e partita IVA dei fornitori.
  4. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 27 marzo 2019 e fino al 180° giorno successivo alla data della comunicazione all'impresa dell'ammissione a contributo.
  5. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di investimento specificato all'art. 5. Non è previsto un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa<sup>6</sup>.
  6. Il contributo è erogato al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanziate.
  7. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

#### Articolo 10 – Fornitori principali dei servizi

1. Ai fini del presente Bando, i fornitori principali dei servizi abilitati ad erogare i servizi di consulenza e di formazione (voci di spesa a) e b) art. 9 comma 1) possono essere:
  - DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale I4.0, anche per il tramite delle antenne territoriali attivate presso le associazioni imprenditoriali<sup>7</sup>;
  - centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano I4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
  - Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
  - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
  - centri di trasferimento tecnologico su tematiche I4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE);
  - start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art.

<sup>6</sup> Si evidenzia che il totale delle spese candidate ed ammissibili costituisce la base di riferimento, in sede di liquidazione, per l'eventuale decadenza totale o parziale e per la revoca del contributo.

<sup>7</sup> Il rapporto intercorrente fra il DIH o l'EDI deve essere attestato da opportuna documentazione, da produrre contestualmente alla presentazione della domanda di contributo.

4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n.33;

- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nei 36 mesi antecedenti alla domanda di contributo almeno tre significative attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2 comma 2. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

### Articolo 11 – Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all'interno del sistema <http://webtelemaco.infocamere.it> – Servizi e-gov, **dalle ore 10.00 del 18 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.
2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche. Il modulo di procura per l'invio telematico è scaricabile dal sito internet camerale [www.so.camcom.gov.it](http://www.so.camcom.gov.it) – sezione PID - pagina bando camerale.
3. Nel caso di domande inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:
  - a) modulo di procura per l'invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
  - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
4. A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di voucher, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
  - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, disponibili sul sito internet [www.so.camcom.gov.it](http://www.so.camcom.gov.it) – sezione PID - pagina bando camerale, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
    - Modulo di domanda misura B compilato in modo esaustivo in ogni sua parte;
    - Autocertificazione antimafia;
    - Preventivi di spesa dei fornitori;
    - Autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto all'articolo 10 relativamente agli “ulteriori fornitori”, dove applicabile (firmato dal fornitore).
5. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere

predisposti su propria carta intestata da parte dei soggetti di cui all'articolo 10; non saranno ammessi auto preventivi).

6. E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
7. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

## Articolo 12 – Valutazione delle domande

1. E' prevista una procedura a sportello valutativo, di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda; al raggiungimento del limite della disponibilità della dotazione finanziaria stanziata, sarà data comunicazione di "esaurimento delle risorse" attraverso il sito web della Camera di commercio e con ogni altro canale ritenuto opportuno; le imprese potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di agevolazione, che costituiranno una lista d'attesa, fino al raggiungimento di un importo complessivo di contributi richiesti pari al 50% della disponibilità assegnata al presente Bando. L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di "esaurimento delle risorse" non costituisce titolo all'istruttoria della pratica correlata; alle domande in lista d'attesa verrà assegnato un numero di protocollo e le stesse potranno accedere alla fase di istruttoria entro il limite delle risorse che si renderanno disponibili entro il 30 settembre 2019, a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza o di rifinanziamento. All'esaurimento della lista d'attesa, la Camera di commercio, con provvedimento del Segretario Generale, procederà alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. Le domande presentate dopo l'esaurimento della lista di attesa non saranno in alcun caso considerate.
2. Il Responsabile del procedimento effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande di agevolazione, finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
  - Rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
  - Completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
  - Sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando.
3. Le richieste che superano l'istruttoria formale sono quindi sottoposte alla verifica dell'attinenza dell'intervento rispetto agli ambiti tecnologici di cui all'art. 2 comma 2 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui all'art. 10, effettuata dal Responsabile del procedimento, eventualmente coadiuvato da un Nucleo di Valutazione composto da esperti anche esterni alla Camera, nominato con provvedimento del Segretario Generale.
4. Il Responsabile del procedimento effettua altresì la valutazione di merito relativa alla coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2 comma 2.

5. Il Responsabile del procedimento, all'esito delle valutazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, procede alla quantificazione delle spese ammissibili.
6. Il Responsabile del procedimento richiede all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

### **Articolo 13 – Concessione dei contributi**

1. Al termine dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, il Segretario Generale della Camera di commercio approva la graduatoria delle imprese ammesse a contributo con quantificazione del contributo a ciascuna assegnato e delle spese ammissibili distinte per tipologia di cui al precedente art. 9 comma 1, l'elenco delle domande non ammesse alla valutazione di merito e l'elenco di quelle che non hanno superato la valutazione di merito.

### **Articolo 14 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher**

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata ed ammessi a contributo;
  - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
  - e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
  - f) ad avere sede legale e/o unità locale operativa – almeno al momento della liquidazione - nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sondrio ed essere in regola con il pagamento con il diritto annuale;
  - g) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e previsto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
  - h) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
  - i) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
  - j) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni

relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo [cciaa@so.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@so.legalmail.camcom.it). Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione.

## Articolo 15 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 14 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da trasmettere alla PEC: [cciaa@so.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@so.legalmail.camcom.it). Sul sito internet della Camera di commercio sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione della rendicontazione.
2. La rendicontazione dovrà comprendere:
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante, riepilogativa delle fatture e degli altri documenti contabili aventi forza probatoria degli interventi realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
  - relazione conclusiva delle attività realizzate con evidenza -in particolare- del collegamento tra gli interventi realizzati e l'utilizzo di almeno una delle tecnologie tra quelle previste dall'art. 2 comma 2, e Report di assessment (Selfi4.0 e Zoom4.0) disponibili a questo link: <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/>;
  - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati;
  - copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico quietanzato ecc.);
  - nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo da parte degli addetti dell'impresa.
3. Dalle fatture quietanzate deve risultare chiaramente:
  - l'oggetto della prestazione o fornitura e il relativo importo;
  - i termini di consegna e la modalità di pagamento;
  - la coerenza delle spese con il progetto presentato in domanda.
4. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Non sono ammessi:
  - i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni o servizi);
  - qualsiasi forma di autofatturazione.
6. La suddetta documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 60 giorni dal termine delle attività<sup>8</sup>, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un

<sup>8</sup> Data dell'ultima fattura.

corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher. Non saranno erogati aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

7. Successivamente alla verifica della correttezza della rendicontazione ad opera della Camera di commercio, l'erogazione del contributo da parte della Camera di commercio è effettuata entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione online.
8. Ai fini dell'erogazione del contributo, il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all'investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate, pena la decadenza dal contributo così come precisato all'articolo 14 del Bando. È responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato"). I documenti sopra indicati devono essere allegati alla rendicontazione, sottoscritta con firma digitale.

#### Articolo 16 – Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

#### Articolo 17 – Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
  - a) mancato rispetto degli obblighi elencati all'art. 14;
  - b) mancata o difforme realizzazione del progetto;
  - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 15;
  - d) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
  - e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
  - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 16, per cause imputabili al beneficiario;
  - g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 16;
  - h) nei casi in cui non siano assolti dalle imprese beneficiarie gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-127)<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> A decorrere dal 2018 le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare tali

2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, entro 30 giorni dalla richiesta e maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### **Articolo 18 – Responsabile unico del procedimento (RUP)**

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Motti (0342/527.206 – digit@so.camcom.it).

#### **Articolo 19 – Norme per la tutela della privacy**

1. I dati forniti dall'impresa che richiede il contributo, nonché quelli successivamente comunicati alla Camera di commercio al fine dell'erogazione dello stesso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, come meglio indicato nell'informativa privacy contenuta nella domanda di contributo. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

---

importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme.